



TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.
E CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Per il sig. **GIANNUZZI Luigi**, nato a Castellana Grotte (BA) il 21/09/1981 (C.F.: GNNLGU81P21C134D) ed ivi residente alla Via IV Tr. Tratturo Spagnuolo n. 34, rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'Avv. Carlo Mercurio (C.F.: MRCCRL80S20B428W) e dall'Avv. Silvia Donnangelo (C.F.: DNNSLV85R54L049K) ed elettivamente domiciliato presso lo studio LegalLabor sito in Bari, alla Piazza Giulio Cesare n. 30, giusta mandato in calce al presente atto **(Ai fini e per gli effetti della Legge 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente telefax: 080.9080637 e/o casella di posta elettronica certificata PEC: mercurio@pec.legallabor.it e donnangelo.silvia@avvocatibari.legalmail.it)**

Ricorrente

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F. 93003250722), con sede in Bari alla Via Melo n. 97;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F.: 80024770721), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Bari (BA) alla Via S. Castromediano n. 123, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F. 93003250722), con sede in Bari alla Via Melo n. 97;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI** (C.F.: 80020790723), in persona del



legale rappresentante *p.t.*, con sede in Bari (BA) alla Via G. Re David n. 178/F, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F. 93003250722), con sede in Bari alla Via Melo n. 97

Resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto per il conferimento delle Supplenze ITP nella scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, valide per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B020 – *Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina*, che potrebbero subire pregiudizio per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

Eventuali controinteressati e resistenti

PREMESSO CHE

- il ricorrente ricopre la qualifica di docente a tempo determinato (classe di concorso B020 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina), risultando regolarmente inserito nelle relative Graduatorie Provinciali (Seconda Fascia) e di Istituto (Terza Fascia) per le supplenze ITP nella scuola secondaria di I e II grado per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, attualmente non in servizio;

- l'istante è infatti in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado in "Tecnico dei servizi ristorativi", conseguito in data 12/07/2000 presso l'Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di Castellana Grotte (**All. n. 1**), pacificamente riconosciuto come titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento nella specifica disciplina, con diritto all'inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e di Istituto (GI) regolate dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 ed aggiornate, da ultimo, con O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (**All. n. 2**);

- con domanda protocollata in data 23.05.2022, il sig. Giannuzzi presentava, per il tramite del portale telematico all'uopo predisposto dal Ministero dell'Istruzione, apposita istanza di partecipazione alla procedura di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado nell'ambito territoriale della provincia di Bari, valida per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 del personale docente ed educativo, per la classe di concorso B020, da utilizzarsi per l'aggiornamento delle suddette graduatorie disposto ai sensi della prefata O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, in virtù dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e ss.mm.ii., e per il correlato conferimento di nomine a tempo



determinato nelle istituzioni scolastiche statali (**All. n. 3**);

- nella domanda di inserimento in graduatoria il docente esplicitava le proprie preferenze per le sedi delle istituzioni scolastiche, dichiarando altresì di *"aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni"* e di essere in *"posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato"* (cfr. all. n. 3), avendo assolto regolarmente il servizio di leva obbligatorio e richiedendo, dunque, il computo del punteggio maturato per lo svolgimento di tale servizio ai fini del suo collocamento in graduatoria;

- dette graduatorie venivano, da ultimo, ripubblicate con decreto prot. n. AOOUSPBA 20847 del 25/08/2022, ove il ricorrente risultava utilmente inserito collocandosi alla posizione n. 355, con attribuzione di 13,50 punti ed inserimento nella II Fascia delle graduatorie per le supplenze, come riportato nella tabella sotto allegata (**All. n. 4**):

UFFICIO PROVINCIALE	CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORIA
BA	B020	I	2	SS
COGNOME	NOME	POSIZIONE GRADUATORIA	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO
GIANNUZZI	LUIGI	355	/	12
PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	INDICATORE DI PREFERENZE
1,50	0	0	13,50	
SERVIZIO SENZA DEMERITO	DATA PRODUZIONE	PRESENZA ELENCHI AGGIUNTIVI		
X	/	/		

- tale punteggio, tuttavia, basato sui titoli e sul servizio sino a quel momento acquisiti dal ricorrente, ometteva del tutto di valutare il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, sebbene l'Amministrazione fosse al corrente del suo positivo espletamento in quanto regolarmente indicato nella domanda di aggiornamento;

- invero, il sig. Giannuzzi, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso all'insegnamento presso le scuole secondarie di secondo grado, utile ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie (cfr. all. n. 1), ha adempiuto agli obblighi di leva prestando, nello specifico, il servizio militare: al termine del ciclo di studi compiuto, difatti, il ricorrente
3



veniva arruolato presso il "Comando Reclutamento Forze di Completamento Puglia" dell'Esercito Italiano per la ferma obbligatoria, ove permaneva dal 20/02/2002 sino al successivo 18/12/2002, quando veniva formalmente congedato per fine ferma di leva (All. n. 5);

- in virtù di ciò, l'istante avrebbe avuto diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti per l'annualità di leva obbligatoria assolta da computare in termini di servizio effettivo reso con la qualifica di docente che, sommati agli attuali 13,50 punti già attribuiti, avrebbero dato luogo ad una valutazione complessiva pari a 25,50 punti, consentendo così lo scorrimento della graduatoria con una collocazione a lui ben più favorevole di oltre centocinquanta posizioni e, conseguentemente, la concreta possibilità di ottenere incarichi di supplenza;

- l'illegittimità del comportamento posto in essere dall'Amministrazione odierna resistente si colloca, invero, in antitesi con il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ormai granitico nel fornire un'interpretazione della normativa di riferimento orientata a riconoscere il servizio militare (ed i servizi ad esso assimilati) quale periodo di servizio effettivo reso come docente, utile ai fini dell'attribuzione di un ulteriore punteggio (pari nello specifico a 12 punti per annualità di servizio) per le graduatorie scolastiche;

- il mancato riconoscimento dell'annualità prestata dall'istante in qualità di militare arruolato al servizio di leva obbligatoria nel novero dell'effettivo lavoro reso come docente ha, difatti, negato la possibilità per il ricorrente di computare tale ulteriore anno di servizio nella propria carriera lavorativa e, dunque, di acquisire maggior punteggio nella graduatoria di afferenza, privandolo in tal modo dell'aspirazione ad ottenere maggiori sbocchi professionali in ordine all'accesso all'insegnamento, essendo stato ingiustamente scavalcato in graduatoria da docenti riportanti un punteggio più alto;

- per tale motivo, l'istante si determinava a formulare nei confronti del competente Ministero, per il tramite della scrivente difesa, apposita istanza volta al riconoscimento del maggior punteggio (e precisamente 12 punti) nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per il conferimento delle relative supplenze per la provincia di Bari, in virtù del servizio militare di leva prestato (All. n. 6);

- ciò nonostante, l'Amministrazione resistente ad oggi non ha provveduto alla rettifica del punteggio del ricorrente; il Ministero, difatti, ha riscontrato la comunicazione del docente negando quanto richiesto e limitandosi a riprendere, a sostegno delle proprie ragioni, un assunto che appare ormai pacificamente superato dalla giurisprudenza maggioritaria ossia la circostanza per cui, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dell'O.M.



112/2022, l'attribuzione di un maggior punteggio utile ai fini della graduatoria sarebbe possibile soltanto laddove il periodo di servizio militare prestato sia coinciso con il conferimento dell'incarico di supplenza (**All. n. 7**);

- orbene, di fronte al diniego esplicito dell'Amministrazione di dar seguito alle doglianze rappresentate dall'istante, benché motivate e supportate dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, stante il permanere della lesione del suo diritto al computo del punteggio per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento con conseguente riconoscimento della maggiorazione del punteggio attribuitogli in graduatoria, che certamente gli consentirebbe di essere destinatario di incarichi di lavoro di cui ad oggi è rimasto privo, il ricorrente si è visto costretto ad adire codesto Ill.mo Tribunale al fine di ottenere ristoro dei pregiudizi ingiustamente patiti, per i seguenti motivi in

DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURSDIZIONE DEL GIUDICE ADITO.

In via preliminare, va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, a dirimere la presente controversia per le ragioni seguenti.

La fattispecie per cui è causa, nel prevedere l'inserimento in un'apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, si colloca al di fuori dalle controversie inerenti procedure concorsuali per la stipula di contratti di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001; la procedura che qui ci occupa, invero, non presenta i requisiti tipici richiesti per i concorsi, implicanti l'emanazione di un bando, la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria con conseguente atto di approvazione, motivo per cui la presente ipotesi si pone certamente al di fuori della fattispecie concorsuale.

Ciò comporta che sia il Giudice Ordinario a dover tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria del ricorrente, avendo detta pretesa ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula. Sul punto si è uniformemente espressa la giustizia amministrativa, enunciando la massima per cui *"Quando si tratti di controversie proposte avverso le graduatorie di istituto, si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (art. 5, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili soltanto*

5



diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c." (cfr. Cassazione SS.UU., sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi poc'anzi affermati, secondo quanto disposto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il "potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale".

Il Consiglio di Stato ha poi definitivamente sancito la giurisdizione del Giudice ordinario, fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce" (Consiglio di Stato, sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015).



Su tale scia, è opportuno ricordare, *ex multis*, la recente pronuncia del Tar Lazio che, in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, ha dichiarato ancora una volta la giurisdizione del giudice ordinario enunciando la seguente massima: "Va devoluta al giudice ordinario la controversia sull'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Miur sulla valutazione per intero del servizio militare di leva - Deve essere devoluta al giudice ordinario la controversia attinente all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Miur, relativi alla valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di I, II e III fascia, nella parte in cui prevedono che ai soggetti che abbiano svolto il servizio di leva o il servizio civile non in costanza di nomina possa essere valutato interamente tale servizio" (Tar Lazio, Sez. III – Roma, n. 4054 del 21/04/2020).

Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie "GPS", il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha così testualmente statuito: *"..in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798). Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo,*



essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019). Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, in primo luogo, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, in secondo luogo, che gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro, cosicché, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria oppure un presupposto atto amministrativo generale [...] Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. n.60/2020 "ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione". Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo. Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria." (TAR Campania, sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021).

Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà del ricorrente di



rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del proprio rapporto lavorativo previa disapplicazione della graduatoria e degli atti amministrativi presupposti con la conseguente sua corretta inclusione nella GPS della Provincia di Bari per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/2024.

B. SUL DIRITTO AL COMPUTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 112 DEL 6 MAGGIO 2022, DELL'ART. 485, CO. 7, D. LGS. 297/1994, DELL'ART. 2050 DEL C.O.M. (D. LGS. 66/2010) E DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Per comprendere pienamente la materia oggetto del contendere si rende quantomai opportuno prendere le mosse dal **D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) che, nella sezione IV, detta una disciplina specifica in ordine al "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" del personale docente.

In particolare, **l'art. 485, comma 7**, del d.lgs. 297/1994 prevede testualmente che **"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"**.

Il tenore assolutamente generale ed onnicomprensivo del citato comma 7, che non appare connotato da limitazioni di sorta, ed il contesto in cui esso si inserisce stanno ad indicare in modo univoco la volontà del Legislatore, in ossequio al disposto di cui all'art. 52, co. 2, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà disposta con L. n. 226/2004) possa arrecare pregiudizio all'attività lavorativa e, nel caso di specie, all'attività di docenza, necessariamente impedita e dunque posticipata al periodo di leva.

Tale assunto trova fondamento nella citata disposizione dell'**art. 52 della Costituzione** che, al comma 2, enuncia espressamente che **"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"**.

Un articolo chiaramente espresso in termini generali, rivolto a tutta la cittadinanza ed alla regolamentazione dei correlati diritti, per cui è indubbio che nelle intenzioni del



Legislatore il periodo prestato per il servizio militare dovesse essere computato ai fini dell'anzianità di servizio e ciò non soltanto per il personale docente ma per ogni settore del Pubblico Impiego.

Invero, per il particolare settore dell'insegnamento, la chiamata al servizio di leva non comporta soltanto una perdita in termini retributivi o contributivi, ma implica altresì l'impossibilità di offrire la propria messa a disposizione per una supplenza e, di conseguenza, la perdita dell'opportunità di maturare un punteggio che consentirà al docente di progredire in graduatoria.

Proprio in considerazione di ciò, la normativa specifica di cui al D.Lgs. 297/1994 ha previsto che il servizio di leva debba essere valutato "a tutti gli effetti", come recentemente affermato in modo concorde dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ed invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che "[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

Concordemente a quanto previsto dalla normativa poc'anzi citata, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20** ha previsto che **"il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"**; ciò implica, in buona sostanza, che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria dovesse essere valutato come titolo didattico, alla stregua di un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego, commutabilità che verrà poi resa esplicita dalla normativa prevista dal menzionato art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994.

D'altro canto, l'**art. 22** della medesima Legge 958/1986 era intervenuto a modificare l'**art. 77 del d.p.r. 237/1964** riguardante la "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica", prevedendo che **"I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"**, con ciò chiarendo definitivamente l'intento normativo di equiparare a tutti gli effetti il servizio militare e quello civile ai fini delle valutazioni concorsuali; circostanza, peraltro, pacificamente evincibile dal fatto che tale articolo, nelle intenzioni del Legislatore, non



entrava in contraddizione o conflitto con le norme di cui al D.lgs. n. 297/1994, tant'è vero che all'epoca della sua vigenza, ai sensi dell'art. 676 del medesimo decreto legislativo, coesisteva con esse, a riprova di quanto poc'anzi sostenuto.

Ne deriva che, fino al momento della sua avvenuta abrogazione disposta ad opera del C.O.M., l'art. 77, comma 7, poc'anzi citato imponeva già di considerare il periodo di servizio militare prestato alla stregua di servizio effettivo per i fini di cui alle attuali graduatorie per le supplenze e di istituto, motivo per cui si appalesa in tutta la sua evidenza come la limitazione imposta al solo servizio reso in costanza di assunzione di cui al citato O.M. n. 112/2022 sia da considerarsi illegittima e debba conseguentemente essere disapplicata da parte di codesto Ill.mo Tribunale adito.

Tornando alla breve disamina del corredo normativo di riferimento della fattispecie che qui ci occupa, occorre ricordare che con l'introduzione dell'art. 2268, comma 1, del **D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - C.O.M.)** entrambi gli articoli succitati sono stati abrogati, sebbene lo stesso codice abbia contestualmente provveduto a richiamarne la disciplina.

L'**art. 2050** del D.lgs. 66/2010, disciplinante la "*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*", **ha infatti previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva anche ove prestato non in pendenza di rapporto di lavoro**, disponendo quanto segue:

"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

Ebbene, a seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza sulla valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina; in particolare, è intervenuta in merito la Suprema **Corte di Cassazione**, che ha fornito un'interpretazione della citata normativa in linea con la più recente giurisprudenza, chiarendo definitivamente il punto della questione



e confermando il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato dal lavoratore, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento.

La Cassazione ha, infatti, affermato che, sia nel periodo previgente che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, i dipendenti del Ministero dell'Istruzione debbano poter legittimamente vantare il proprio diritto a vedersi computare dall'Amministrazione il servizio militare svolto; ciò in quanto, a detta dei Giudici di Legittimità, è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050.

Così facendo, infatti, il secondo comma del citato articolo non si porrebbe in contrapposizione con il primo comma, limitandone la portata, ma viceversa ne costituirebbe una mera specificazione, nella misura in cui andrebbe a precisare che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro in essere siano valutabili ai fini concorsuali. Secondo la Cassazione, infatti, una contrapposizione tra i due commi dell'art. 2050 finirebbe per essere non solo del tutto illogica - dal momento che il principio enucleato nel primo comma, di ampia portata, verrebbe significativamente svuotato di contenuto alla luce del secondo comma - ma si porrebbe altresì in contrasto con il principio dettato dall'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chiunque sia chiamato a svolgere un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve del pari essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Per la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, la corretta interpretazione dell'assetto normativo in esame, costituzionalmente orientata, impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti affatto con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94 bensì si coordini con esso e si ponga altresì in continuità con l'art. 77, co. 7, per cui **il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro;** ciò in quanto, diversamente opinando, si solleverebbero dubbi di legittimità costituzionale poiché dall'adempimento di un dovere in favore della nazione si realizzerebbe uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive (cfr., *ex multis*, recentissima **Corte Cass., Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, All. n. 8;** nello stesso senso, cfr. **Cass. Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021 e Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020**).

In altri termini, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa in qualche modo arrecare un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino, le



citare disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della nostra Carta Costituzionale. Per tale motivo, l'unica soluzione ragionevole atta a compensare il "sacrificio" imposto a tali cittadini è indubbiamente consistita nella valutabilità del servizio di leva prestato, purché espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, con riferimento ai periodi corrispondenti ai relativi anni scolastici.

D'altro canto, sul punto aveva già da tempo avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza amministrativa, osservando che "[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]". (TAR Lazio, Sentenza n. 6421/2008).

Orbene, sulla scorta della suindicata interpretazione del corredo normativo di riferimento, non par revocabile in dubbio che l'art. 15 dell'O.M. n. 112/2022, in quanto norma di rango regolamentare, debba essere oggetto di censura e disapplicazione nella parte in cui dispone che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina", dal momento che esso finirebbe per penalizzare l'aspirante supplente di sesso maschile tenuto ad adempiere agli obblighi di leva.

Quanto detto è stato oggetto di attenta riflessione giurisprudenziale, che si è espressa nel corso dell'ultimo decennio in modo ampio ed univoco in favore della valutabilità del servizio militare anche ove non prestato in costanza di nomina; a titolo esemplificativo, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte poc'anzi citata, la quale ha ritenuto che "il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere d'ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio" per cui "ne consegue l'illegittimità del D.M. 12/5/2011 n. 44 nella parte in cui dispone che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" per contrasto con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs.



16.4.1994, n. 297. [...] Il carattere sovraordinato e la portata generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994, che non è connotato da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio militare o sostitutivo debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie di cui trattasi, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato [...]" (Corte Cass., Ord. 35380 del 18.11.2021, cfr. all. n. 8).

In senso del tutto conforme si è pronunciata anche la Giurisprudenza Amministrativa, concludendo parimenti per l'annullamento degli atti impugnati - graduatoria e norme ministeriali, nelle parti oggetto di gravame - e di accertamento del diritto alla piena rivalutazione del servizio militare prestato dal docente non in costanza di nomina (TAR Lazio, Sez. III bis, Sentenza n. 624 del 2011, aderendo ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale avallato anche dal Consiglio di Stato, ex multis cfr. n. 4030/2009).

Quest'ultimo, dal canto suo, ha pienamente confermato tale interpretazione normativa esprimendosi in favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento anche ove svolto in assenza di nomina, dapprima con le ordinanze nn. 4028/2009 e 4031/2009 cui ha fatto seguito la sentenza n. 35380/2010. In tale ultimo provvedimento, in particolare, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, osservando che *"si tratta di norme equilibratrice che - in applicazione del principio sancito dall'articolo 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi"*.

In seguito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare in più occasioni che "La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, **il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento** che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale



e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento" (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343; in senso conforme, si veda anche la sentenza del Cons. di Stato n. 2151/2018).

Ed ancora, sempre **il Consiglio di Stato (sentenze nn. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019)** ha ribadito che "[...] **il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento** che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento [...]".

Tale orientamento si è, dunque, via via consolidato univocamente anche in seno al Consiglio di Stato, trovando ennesima conferma in una recentissima sentenza ove, in un caso assimilabile a quello che in questa sede ci occupa, ha così statuito: " .. Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che **la Sezione ha già avuto modo di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione)**; che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, **con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare.** P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe..." (**Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021, All. n. 9**).

La rilevante pronuncia conferma, dunque, la circostanza per cui una lettura costituzionalmente orientata imponga di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro citata; ciò in base al principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.

Dal canto loro, anche i giudici del merito hanno recentemente recepito tali arresti giurisprudenziali; si è così affermato che, ai fini del punteggio per l'inserimento



nelle graduatorie ad esaurimento, deve essere considerato anche il servizio di leva e il servizio civile prestato non in costanza di nomina, quale titolo didattico (servizio specifico), con attribuzione del relativo punteggio e con ogni connesso e consequenziale effetto di legge giuridico ed economico (Tribunale Sez. Lav. - Vibo Valentia - sentenza n. 192 del 20/05/2020).

Ed ancora, *ex multis* e con riferimento proprio al caso che qui ci occupa, si veda il Tribunale di Pesaro, Ord. 07/10/2020, con cui si è provveduto a disapplicare l'art. 15 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui dispone che il servizio militare di leva, sostitutivo o civile sono valutabili purché prestati in costanza di nomina, riconoscendo il diritto all'attribuzione dei 12 punti spettanti al ricorrente per il servizio militare di leva assolto; un approdo cui sono giunti svariati tribunali italiani con arresti giurisprudenziali uniformi.

Sotto altro aspetto, è ancora una volta la Suprema Corte a dirimere ogni possibile insorgenza controversia interpretativa, sottolineando che sebbene la disciplina dettata dall'art. 2050 COM sembri prima facie riferirsi soltanto a fattispecie *stricto sensu* concorsuali, a ben vedere le graduatorie ad esaurimento - cui possono assimilarsi le graduatorie per le supplenze e quelle di istituto in via del tutto analogica - per quanto non possano qualificarsi come veri e propri "concorsi" ai fini del riparto di giurisdizione, ciò nondimeno devono essere considerate come selezioni *lato sensu* concorsuali; ciò in quanto esse sono inequivocabilmente aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e sono altresì finalizzate all'attribuzione di un posto di lavoro, sia esso a tempo determinato o indeterminato, per cui non possono ragionevolmente essere sottratte ad una interpretazione quantomeno estensiva della disciplina generale dettata a tale scopo dalla Legge (**Corte Cass., Ordinanza del 2 marzo 2020, n. 5679, con cui la Suprema Corte ha disapplicato le normative ministeriali ritenendole illegittime, esprimendosi ancora una volta sulla piena spettanza della valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle graduatorie e per i criteri di valutazione**).

Da ultimo, ma in relazione ad un aspetto parimenti importante, la recente giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di soffermarsi sulla subordinazione nella gerarchia delle fonti del diritto dei decreti ministeriali istitutivi delle graduatorie di cui si discorre, ricordando un aspetto assolutamente fondamentale e dirimente della questione che in questa sede ci occupa, ossia il fatto che il richiamato art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel prevedere che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato è valido "a tutti gli effetti", detta una norma di portata generale, che non può certamente essere messa in discussione da interpretazioni restrittive della sua operatività come quelle di cui al decreto ministeriale gravato, non essendo tale norma



connotata da alcuna limitazione di sorta.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, evidenziato che "**nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come da legge un decreto legislativo**" (Consiglio di Stato, sentenza n. 2151 del 9 aprile 2018; principio recentemente ribadito nelle citate Sentenze nn. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).

Un orientamento interpretativo che può dirsi ormai consolidato, basti citare a tal riguardo la già menzionata sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza quater, n. 6421/2008 che - sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Campania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo cui il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 - ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Analogamente, il Tar del Lazio ha ripetutamente annullato disposizioni ministeriali identiche a quella poc'anzi citata emanando una serie di sentenze tra cui, per brevità espositiva, si ricordano la n. 325/2010 e la n. 15738/2011.

Degna di rilievo, in particolare, risulta una recentissima sentenza emessa da Codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (sentenza n. 1230/2022 pubblicata in data 27.04.2022, G.L. Dott. V.M. Tedesco), nella quale si accolgono le doglianze del ricorrente (assolutamente analoghe a quelle oggi portate all'attenzione dell'On. Autorità Giudicante) affermandosi con chiarezza e perentorietà quanto segue:

"[...] Si vuole evitare che il servizio prestato in costanza di nomina venga valutato in misura deteriore rispetto a quello prestato al di fuori del servizio.

Dunque, la valutazione del servizio militare ha portata generale, non incontrando un ostacolo nella circostanza che esso non sia prestato in costanza di rapporto lavorativo.

[...] Dunque, anche le graduatorie per le supplenze e di istituto, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione, sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ... ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

[...] L'unica condizione indispensabile affinché il servizio venga correttamente



valutato, è che sia reso dopo il conseguimento del titolo utile ai fini dell'iscrizione nella graduatoria.

Devono essere, conseguentemente, disapplicati l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 ("il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina") ed il decreto n. 23369 del 3.9.2021" (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1230 del 27.04.2022 - All. n. 10).

Alla luce di tutto quanto sopra, non residua alcun dubbio in ordine alla bontà delle doglianze fatte valere dal ricorrente in questa sede e, dunque, sulla necessità che il Ministero, avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche, proceda all'aggiornamento della graduatoria GPS per il triennio 2022/2024 già in atto, attribuendo al ricorrente n. 12 punti spettanti per il servizio militare di leva, nella classe di docenza B020, sulla scorta delle tabelle di valutazione dei servizi nelle graduatorie di istituto di terza fascia allegate all'O.M. n. 112/2022 (cfr. all. n. 2), da riconoscersi altresì negli aggiornamenti delle graduatorie GPS e GI a venire.

Il Ministero odierno convenuto, viceversa, non solo non ha posto in essere quanto avrebbe dovuto ma, a fronte dei solleciti e delle doglianze perpetrate dall'odierno istante, ha perseverato nella sua condotta illegittima, privandolo del diritto al riconoscimento del maggior punteggio in graduatoria che gli spetterebbe per legge ove fosse legittimamente riconosciuto il periodo prestato al servizio militare obbligatorio in favore della Nazione, costringendolo a spiegare la presente istanza cautelare.

C. SUL PERICULUM IN MORA.

Il continuo scorrimento delle graduatorie per le docenze rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del "fumus boni iuris", al fine di non tediare l'Ecc.mo Giudicante, non ci si soffermerà oltremodo su tale elemento, rappresentato da tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto.

Occorre, dunque, sottolineare brevemente la sussistenza del "periculum in mora", ponendo in evidenza come la richiesta di tutela avanzata dall'odierno ricorrente si connoti chiaramente dei caratteri di estrema urgenza.



Il ricorrente, infatti, allo stato dei fatti, nella vigenza della graduatoria in essere ed in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, si collocherà nuovamente in una posizione peggiore rispetto agli altri soggetti inseriti utilmente all'interno delle graduatorie in parola, perdendo definitivamente il diritto all'ottenimento di incarichi di supplenza in proprio favore per l'intero biennio a venire.

L'attribuzione del maggior punteggio correttamente spettante al sig. Giannuzzi, pari a 12 punti per il servizio militare prestato, ove computato, gli consentirebbe certamente di ottenere incarichi annuali e/o supplenze in qualità di docente per la propria classe di concorso all'interno dell'Istituto scolastico di destinazione, in ragione della evidente circostanza che l'istante scalerebbe un grandissimo numero di posizioni nelle graduatorie di cui si discorre, come agevolmente riscontrabile dalla documentazione agli atti del giudizio.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già nel corso del presente anno scolastico 2022/2023, stante anche lo scorrimento in atto della predetta graduatoria operato ai fini dell'assegnazione delle supplenze annuali.

È notorio, infatti, che i tempi necessariamente lunghi di un ordinario procedimento di merito, volto ad appurare la condotta discriminatoria attuata dal Ministero e la nullità della relativa clausola, per tutti i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la tutela dei diritti del docente, il quale vedrebbe irrimediabilmente lese le proprie aspirazioni lavorative, pregiudicando ingiustamente il suo diritto di partecipare proficuamente alla selezione di imminente indizione e trovare un impiego che, seppur precario, rappresenterebbe un'immediata fonte reddituale per sé e per il proprio nucleo familiare.

Tale evenienza, invero, non solo determinerebbe il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbe agli altri docenti che precedono in graduatoria il ricorrente di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire, quindi, maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose (cfr. sul punto Tribunale di Messina, Ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021), con conseguente duplice danno consistente nella perdita della retribuzione ed annessi e nella possibilità per i docenti chiamati in preferenza rispetto al ricorrente - nonostante abbiano a ben vedere un punteggio inferiore - di acquisire indebitamente punteggio e posizioni che incideranno sulle graduatorie istituende e su quelle p.v.

Senza contare, peraltro, che l'illegittimo mancato scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente lede in modo evidente valori di carattere extrapatrimoniale, primo su tutti il bene della professionalità, il bene lavoro, da sempre principale strumento di sviluppo



della personalità del singolo ex art. 2 della Costituzione, rischiando dunque di incidere anche sulla personalità del ricorrente con fondato pericolo di dispersione delle competenze professionali ad oggi faticosamente acquisite, oltre ad implicare una chiara lesione del diritto alla percezione di un adeguato trattamento economico e pensionistico.

Una lesione indubbiamente non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata.

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Per tutti i sovra esposti motivi,

Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice adito

ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, in contraddittorio con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A, nonché con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bari (BA) alla Via S. Castromediano n. 123, nonché ancora con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bari (BA) alla Via G. Re David n. 178/F, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Bari alla Via Melo n. 97, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto e con indicazione delle modalità di notifica agli eventuali controinteressati, emettere i seguenti provvedimenti:

1) In via cautelare:

- per le ragioni esposte in narrativa, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali che hanno disposto la non valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di nomina - e precisamente dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 e della Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari valida per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, ripubblicata da ultimo



con decreto n. 20847 del 25/08/2022, nelle quali il ricorrente risulta validamente inserito, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti - in quanto illegittimi, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, accogliere la domanda cautelare spiegata ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere il servizio militare di leva prestato dal ricorrente ai fini del computo del punteggio spettante nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari valide per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B020, ripubblicata da ultimo con decreto n. 20847 del 25/08/2022, con correlata attribuzione del maggior punteggio pari a 12 punti;

- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di aggiornare le graduatorie per cui è causa, rielaborando il punteggio complessivamente spettante al docente nella misura di 25,50 punti, ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, valida per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B020, ripubblicata da ultimo con decreto n. 20847 del 25/08/2022 ed in quelle a valere per i successivi periodi di aggiornamento;

- condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

2) Nel merito: previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva,

- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., nella parte in cui ha escluso il riconoscimento del servizio militare di leva prestato dal ricorrente non in costanza di nomina ai fini del computo del punteggio spettante nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari valide per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B020, corrispondente a 12 punti;
- per l'effetto, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali che hanno disposto la non valutabilità del servizio



militare di leva prestato non in costanza di nomina dal ricorrente - e in particolare dell'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 nella parte in cui ha disposto all'art. 15, comma 6, che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"* e della Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari valida per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, ripubblicata da ultimo con decreto n. 20847 del 25/08/2022, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti - in quanto illegittimi, accertare e dichiarare il diritto del sig. Giannuzzi Luigi al riconoscimento del servizio militare prestato ai fini del computo del punteggio spettante nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, classe di concorso B020, ripubblicata da ultimo con decreto n. 20847 del 25/08/2022, valida per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24 ed in quelle a valere per i successivi periodi di aggiornamento, con correlata attribuzione del maggior punteggio pari a 12;

- conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutti gli atti e provvedimenti ritenuti necessari al riconoscimento del servizio militare di leva espletato dal ricorrente, attribuendo in suo favore ulteriori 12 punti nell'ambito della Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, nell'Ambito Territoriale della provincia di Bari, classe di concorso B020, ripubblicata con decreto n. 20847 del 25/08/2022, valida per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24 ed in quelle a valere per i successivi periodi di aggiornamento, aggiornando le graduatorie per cui è causa rivalutando il punteggio complessivamente spettante al sig. Giannuzzi Luigi nella misura di 25,50 punti, ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione delle predette graduatorie, con riconoscimento di ogni connesso e consequenziale effetto di legge giuridico ed economico;

- sempre per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, a fronte del maggior punteggio ottenuto dal ricalcolo e conseguente scorrimento in graduatoria, lo stesso avrà diritto all'assegnazione di incarichi a tempo determinato in uno degli



Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento presentata per il biennio 2022/2024;

- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Procuratori anticipatari.

In via istruttoria:

- ove occorra, si chiede ordinarsi l'esibizione del fascicolo personale del ricorrente, in possesso del Ministero resistente.

Con espressa riserva di formulare richieste istruttorie, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Si offrono in comunicazione in copia:

1. titolo di studio del ricorrente;
2. Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022;
3. domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto;
4. decreto prot. n. AOOUSPBA 20847 del 25/08/2022 ed estratto graduatoria GPS per la provincia di Bari;
5. foglio matricolare di leva;
6. istanza/reclamo del ricorrente;
7. riscontro prot. n. AOOUSPBA 32985 del 21/11/2022;
8. Corte Cass., Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021;
9. Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021;
10. Sentenza del Tribunale di Bari Sez. Lavoro n. 1230/2022 del 27.04.2022.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è **indeterminato** e, quindi, il contributo dovuto ammonta ad **Euro 259,00**.

Salvezze illimitate.

Bari, data del deposito

Avv. Carlo Mercurio

Avv. Silvia Donnangelo



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv. Carlo Mercurio e Avv. Silvia Donnangelo, del Foro di Bari, in qualità di procuratori costituiti nel presente procedimento giusta procura in calce al suesteso ricorso introduttivo

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini del corretto inserimento nella II e III fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto della scuola secondaria di I e II grado per l'ambito territoriale della provincia di Bari, valide per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B020, e per le successive a venire, del periodo prestato al servizio militare di leva non in costanza di nomina, con correlata attribuzione del punteggio pari a 12 punti, ricalcolo del punteggio complessivamente assegnatogli e conseguente scorrimento in graduatoria;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente iscritti o che verranno inseriti all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie nella II e III fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto dell'Ambito Territoriale di Bari, classe di concorso B020, per la scuola secondaria di I e II grado vigente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 che, in virtù del riconoscimento del maggior punteggio spettante al ricorrente per l'annualità di servizio militare espletato non in costanza di nomina e conseguente scorrimento nella suindicata graduatoria, verrebbero scavalcati per punteggio e potrebbero subirne un pregiudizio;

RILEVATO

- il numero elevato di litisconsorti potenzialmente interessati ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

- che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole ed eccessivamente oneroso per il ricorrente;

- visto altresì il tipo di giudizio afferente alle graduatorie, l'elevato grado di utilizzo delle strutture informatiche da parte del MIUR e dei docenti tutti per tutte le procedure che lo interessano ivi comprese le graduatorie e le domande;

CONSIDERATO CHE



- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 secondo cui *"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."* ed anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, poiché il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per il ricorrente;

- già l'art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c., e numerosi tribunali amministrativi hanno già da tempo riconosciuto l'utilità che, a fronte della necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, assume la forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176/09; 177/09; 178/09 e 179/09);

- anche i giudici ordinari hanno riconosciuto espressamente la validità di tale forma alternativa di notifica, pronunciandosi espressamente nel senso che *"...l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme*



alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, e dell'Ufficio o regionale per Liguria..." (cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 provv. del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.; si veda altresì, ex multis, Tribunale di Matera, sez. lav., G. Dott. Marzario, provv. n. 3598/2018 del 09/08/2018; Tribunale di Trani, sez. lav., G. Dott.ssa Arbore, provv. n. 1669/2021 del 25/01/2021; Tribunale di Bari, sez. lav., G. Dott. Tedesco, provv. n. 8244/2022 del 22/02/2022);

- una tale forma di conoscenza dell'atto potrebbe essere assolta mediante modalità informatiche da parte del MIUR tramite pubblicazione nei relativi Albi di ciascuna istituzione scolastica, ovvero nel sito del MIUR relativo all'ambito territoriale di Bari ove il ricorrente ha presentato la domanda, come anche disposto da vari altri Tribunali;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, come evincibile dal sito web del MIUR.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati formulano espressa

ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare, se del caso in uno al provvedimento di fissazione udienza ove ritenuto opportuno dall'Ill.mo Giudicante, tale forma di notificazione nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto per il conferimento delle Supplenze ITP nella scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B020, che potrebbero subire pregiudizio per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;



c) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto per il conferimento delle Supplenze ITP nella scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, classe di concorso B020, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24;

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bari, data del deposito.

Avv. Carlo Mercurio

Avv. Silvia Donnangelo

